



COMUNE DI TRANI
n. 130h del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Aibo Pretorico di questo Comune
dal 27-04-18 al 12-05-18
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Segreteria Comando

Proposta n. 105 del 26/04/2018

Ordinanza n. 48 del 26/04/2018

**Oggetto: FESTA DI SAN MICHELE - DIVIETI DAL 05 MAGGIO ALL' 08
MAGGIO**

II DIRIGENTE

Vista la richiesta del 18 aprile 2018 a firma del sig. PAPPALETTERA GIUSEPPE, in qualità di Priore della Confraternita San Michele Arcangelo, acquisita al protocollo generale in data 23.04.18 al n.12349, con la quale si chiede la interclusione al traffico veicolare di Piazza Garibaldi, tratto di strada compreso tra Via Sasso e Via Montebello, dal giorno 5 maggio 2018 al giorno 8 maggio 2018, tutti i giorni dalle ore 18.30 alle ore 22.30 in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo;

Valutata la necessità, al fine di garantire lo svolgimento delle celebrazioni eucaristiche, di consentire la chiusura al traffico veicolare di Piazza Garibaldi, tratto di strada compreso tra Via Sasso e Via Montebello, durante gli orari di svolgimento delle celebrazioni;

Visto il Decreto Sindacale del 1° giugno 2018 Prot. n.19154

Visto l'art. 7 del D. Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e sue successive modificazione e integrazioni;

Visto il D.P.R. 495/92 e sue successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

dalle ore 18.30 alle 22.30 dei giorni 5-6-7-8 maggio 2018 in piazza Garibaldi, nel tratto compreso fra via Sasso e via Montebello siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

- o **DIVIETO DI SOSTA**, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità ;
- o **DIVIETO DI TRANSITO** a tutti i veicoli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;

Il priore, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), di adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

1. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modifiche, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

A norma dell'art.8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che responsabile del procedimento è il Cap. Domenico Miccoli.

Trani, 24 aprile 2018

Il Responsabile del Servizio
Cap. Domenico Miccoli

IL DIRIGENTE
DEL AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740